



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 del 28/05/2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **Maggio** alle ore **18:00**, nella sala convegni di Palazzo del Popolo, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **seconda** convocazione, sotto la presidenza del Sig. Giorgio Nicola Nicolin e con la partecipazione del Segretario Sig. Pasquale Finelli.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

| | NOMINATIVO | P | A | | NOMINATIVO | P | A |
|---|------------------------|---|---|----|-------------------|---|---|
| 1 | RESTELLO LUCA | X | | 10 | GRANZIERO ORFEO | X | |
| 2 | NICOLIN GIORGIO NICOLA | X | | 11 | BALESTRO GIOVANNI | X | |
| 3 | TOTO LEONARDO | X | | 12 | GIANESIN CHIARA | | X |
| 4 | FUSATO MIRIAM | X | | 13 | ISATTO ERIKA | | X |
| 5 | GALOTTO FRANCESCO | X | | 14 | TOMSIC MIRELA | | X |
| 6 | DE STEFANI FEDERICA | X | | 15 | PANOZZO LUIGI | | X |
| 7 | CRESTANI ERIKA | X | | 16 | DAL MASO ANDREA | X | |
| 8 | MOLON SIMONE | | X | 17 | LAZZARI LUCA | X | |
| 9 | DE CAO RENATO | X | | | | | |

Presenti: 12 Assenti: 5

Sono presenti gli Assessori: Francesca Dovigo, Emanuele Dani, Giuseppe Gaspari, Ivana Martelletto e Flavio Mirandola.

Il Presidente chiama all'Ufficio di scrutatore i Sig.ri: FUSATO MIRIAM, BALESTRO GIOVANNI, DAL MASO ANDREA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi, invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE TARIFFE DEI RIFIUTI ANNO 2020



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Ivana Martelletto:

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale, precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, 147 che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Visto che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021";



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Dato atto che, con deliberazione n. 79 del 27/12/2019, il Consiglio Comunale del Comune di Lonigo ha approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e che, con deliberazioni n. 72, 73 e 74 del 27/12/2019, sono stati approvati rispettivamente, il Piano Finanziario della gestione del servizio rifiuti parte tecnica, parte finanziaria e le tariffe rifiuti per l'anno 2020;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

Visto l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

Richiamato l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Considerato che risulta oramai evidente che, per l'anno 2020, i Comuni possono, alternativamente, confermare le tariffe rifiuti approvate per l'anno 2019, o approvare le nuove tariffe per l'anno 2020 sulla base del Piano Economico Finanziario redatto secondo il Metodo ARERA e che, quindi, le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2019 non possono essere applicate, in quanto basate su un Piano Finanziario non redatto secondo il Metodo ARERA;

Dato atto che alla data di redazione della presente deliberazione il Gestore del servizio rifiuti non ha ancora inviato al Comune di Lonigo, il Piano Finanziario per l'anno 2020 redatto secondo il metodo ARERA;

Ritenuto, quindi, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 28/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di discussione nella seduta della Commissione consiliare competente del 19.05.2020;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2020, allegato alla presente, di cui forma parte integrante;

Dibattito:

Introduce il **Presidente**.

Relaziona l'assessore **Martelletto** che riferisce sulla proposta di delibera.

Aperta la discussione, intervengono:

Il **Sindaco** auspica che il Governo offra la possibilità ai Comuni di ridurre i tributi a favore di determinate categorie di contribuenti in difficoltà per il COVID-19. Spiega che attualmente ciò non è possibile, in quanto bisognerebbe compensare il minore gettito con oneri a carico degli altri contribuenti, ad esempio, le utenze domestiche. Fa presente che questa proposta trova d'accordo tutti i colleghi Sindaci del Basso Vicentino.

Il capogruppo **Lazzari** sottolinea che questo è un paradosso: rimodulare le tariffe con recupero nei tre anni successivi. Ritiene che l'opzione proposta dal Sindaco avrebbe senso in questa fase.

L'assessore **Martelletto** precisa che la distribuzione su tre annualità è dovuta proprio all'assenza di certezze sulle modalità.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, stante la necessità di darvene attuazione;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 1 astenuto (Lazzari), su n. 12 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

1) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 28/12/2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, che sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

| | A) Utenze domestiche | Quota fissa | Quota variabile per utenza |
|----|----------------------|-------------|----------------------------|
| n. | Nucleo familiare | (€/mq) | (€/anno) |
| 1 | componente | 0,31 | 61,36 |
| 2 | componenti | 0,36 | 107,37 |
| 3 | componenti | 0,40 | 138,05 |
| 4 | componenti | 0,44 | 168,73 |
| 5 | componenti | 0,47 | 222,41 |
| 6 | o più componenti | 0,50 | 260,76 |
| | disposizione | 0,31 | 46,00 |

| cat. | B) Utenze non domestiche | Quota fissa | Quota variabile | TOTALE |
|------|---|-------------|-----------------|--------|
| | | (€/mq) | (€/mq) | (€/mq) |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,29 | 0,58 | 0,87 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,31 | 0,62 | 0,93 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,40 | 0,81 | 1,21 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,55 | 1,11 | 1,66 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,46 | 0,93 | 1,39 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,24 | 0,63 | 0,87 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 0,86 | 1,75 | 2,61 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,68 | 1,38 | 2,06 |
| 8a | Unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, ove viene svolta una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico | 0,63 | 0,76 | 1,39 |
| 9 | Case di cura e riposo | 0,72 | 1,46 | 2,18 |
| 10 | Ospedali | 0,77 | 1,56 | 2,33 |
| 11 | Uffici, agenzie, | 0,93 | 2,21 | 3,14 |
| 12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 0,44 | 1,03 | 1,47 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,86 | 2,05 | 2,91 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,29 | 2,62 | 3,91 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,60 | 1,21 | 1,81 |



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

| | | | | |
|----|--|------|------|-------|
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,28 | 2,59 | 3,87 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,06 | 2,15 | 3,21 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,74 | 1,51 | 2,25 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,01 | 2,05 | 3,06 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,66 | 1,40 | 2,06 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,78 | 1,58 | 2,36 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 2,80 | 5,68 | 8,48 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,44 | 4,95 | 7,39 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 1,99 | 4,03 | 6,02 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,45 | 2,94 | 4,39 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,49 | 3,02 | 4,51 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,61 | 7,31 | 10,92 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,97 | 3,13 | 5,10 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 4,97 | 7,59 | 12,56 |
| 30 | Discoteche, night club | 0,75 | 1,52 | 2,27 |

2- di prendere atto della applicazione del tributo provinciale per l'esercizio e la tutela, protezione e igiene ambientale nella misura del 5%;

3- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Con separata e successiva palese votazione di n. 11 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Lazzari) dei n. 12 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giorgio Nicola Nicolin

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale